

Roma, 5 maggio 2026
(Prot. n. 6-CIR/2026)

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

Agli organi direttivi di ANAPA

Agli associati di ANAPA

Agli Agenti di assicurazione interessati

Loro sedi

Oggetto: premio aziendale di produttività - art. 36 CCNL dipendenti di agenzia in gestione libera

Care colleghe e cari colleghi,

Vi informiamo che nel mese di maggio va corrisposto ai dipendenti in organico, unitamente alla busta paga, l'eventuale premio di produttività aziendale ex art. 36, comma 9, del CCNL qualora non si sia prescelti la corresponsione dello stesso premio in welfare aziendale ex art. 36, comma 4, del CCNL.

Il riferimento per la misurazione dell'incremento di produttività è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia – verificate per cassa – compresi i rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.

La condizione per il pagamento si verifica quando i valori di incremento provvigionale lordo del 2025 rispetto all'anno 2024, comprensivo del tasso di inflazione reale dell'1,2% (fonte ISTAT), siano pari o superiori a:

- 3,2%
- 5,2%
- 7,2%

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate verranno corrisposti, per ogni singola fascia, gli importi indicati in tabella e determinati in misura fissa di una tantum:

Incremento	3,2%	5,2%	7,2%
6° livello retr.	€ 240	€ 306	€ 382,5
5° livello retr.	€ 208	€ 265,2	€ 331,5
4° livello retr.	€ 192	€ 244,8	€ 306
3° livello retr.	€ 176	€ 224,4	€ 280,5
2° livello retr.	€ 164	€ 209,1	€ 261,38
1° livello retr.	€ 160	€ 204	€ 255

I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del TFR. Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore (7,2%), si sia verificata, l'agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario o nell'eventualità si verifichi nelle misure intermedie (3,2% o 5,2%), l'agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il mese di giugno. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore.

Si rammenta, nell'interesse degli associati, l'obbligo di comunicazione del parametro riguardante le provvigioni lorde dell'agenzia, anche nel caso in cui le stesse non abbiano superato la soglia minima di incremento del 3,2%, con presa d'atto firmata del dipendente, per evitare casi di contenzioso già verificatisi in assenza di tale dichiarazione.

Per tutto quanto non indicato si fa riferimento all'art. 36 del CCNL.

Cordiali saluti.

La segreteria
ANAPA Rete ImpresAgenzia